

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X Legislatura

Delibera Num. 13 del 07/03/2019

Seduta Num. 7

Questo giovedì 07 **del mese di** marzo
dell' anno 2019 **si è riunito nella residenza di** Bologna

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Rainieri Fabio	Vicepresidente
2) Soncini Ottavia	Vicepresidente
3) Rancan Matteo	Consigliere Segretario
4) Torri Yuri	Consigliere Segretario
5) Tagliaferri Giancarlo	Consigliere Questore

Funge da Consigliere Segretario: Torri Yuri

Proposta: UPA/2019/12 del 01/03/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI
ASSEMBLEARI
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E PER L'APPLICAZIONE DEL
D.LGS. 39/2013, DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001, DEGLI ARTT. 6, 7
E 13 DEL D.P.R. 62/2013 E DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/1990 - VIGILANZA
E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di FINI PRIMAROSA **Legittimità:** espresso in data 01/03/2019

Parere di regolarità amministrativa di DRAGHETTI LEONARDO **Merito:** espresso in data 01/03/2019

Responsabile del procedimento: Primarosa Fini

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), che prevede, all'art. 71 e seguenti, l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e d'atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.p.r. e all'art. 43 gli accertamenti d'ufficio;
- l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come inserito dalla l. n. 190/2012, con rubrica "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*", che dispone:
 - "1. *Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*
 - a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
 - b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
 - c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*
 - 2. *La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari*";
- il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), che detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottato in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge 190/2012;
- gli artt. 6, "*Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse*", 7 "*Obbligo di astensione*" e 13, "*Disposizioni particolari per i dirigenti*" del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*);
- l'art. 6-bis "*Conflitto di interessi*" della l. 241/1990, che dispone:

“1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

- la delibera di Giunta regionale n. 905 del 18/06/2018, assunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, che apporta delle modifiche al Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 421/2014;
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 833 del 3 agosto 2016 (*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*);

Viste inoltre le proprie delibere:

- n. 5 del 30 gennaio 2019 (*Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (PTPC 2019-2021)*), che prevede al paragrafo 7.3 l'adozione di una nuova delibera sull'attività di controllo delle autocertificazioni, la redazione entro il 2020 di un report sui controlli effettuati e il completamento entro il 2019 del censimento dei procedimenti in cui sono necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, finalizzato all'individuazione delle strutture, tipologia di dichiarazioni, modalità e tempistiche del controllo;
- n. 7 del 30 gennaio 2019 (*Approvazione degli obiettivi del piano della Performance per il triennio 2019-2021*), che per l'obiettivo 1.4 "Consolidamento del sistema dei controlli interni", prevede per l'anno 2019 la predisposizione ed applicazione di una nuova delibera in materia di controlli sulle autocertificazioni;
- n. 153 del 30 ottobre del 2013, con cui sono state delineate le procedure che il Responsabile della prevenzione della corruzione deve seguire per contestare agli interessati l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità e sono stati dettati alcuni criteri interpretativi riguardanti le cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39 del 2013.

Premesso che:

- l'art. 15 del d.lgs. 39/2013 attribuisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) la responsabilità di curare e vigilare sul rispetto nell'ambito delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi oggetto dal medesimo decreto, con obbligo di segnalazione di possibili violazioni, secondo il tipo di violazione, all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- l'art. 15, comma 3, del d.p.r. 16/04/2013, n. 62 prevede che il RPCT debba curare, oltre la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, anche il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;

- gli artt. 6 *“Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse”* e 7 *“Obbligo di astensione”* del medesimo d.p.r. 62/2013, nonché gli artt. 6 *“Comunicazione degli interessi finanziari”* e 7 *“Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione”* del Codice di comportamento regionale, che prevedono che i collaboratori devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività, anche istruttorie, allorché si trovino nelle situazioni di *“conflitto di interesse”* descritte dalle norme richiamate;

Viste:

- la circolare prot. n. AL/2014/140 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa recante *“Misure di contrasto all'illegalità e alla corruzione. Indirizzi per l'attuazione dell'art. 53, commi 14 e 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii”*;
- la circolare prot. n. AL/2014/144 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa recante *“Misure di contrasto all'illegalità e alla corruzione: atto di indirizzo per l'applicazione degli articoli 2, 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione”, delle disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali previste dal D.lgs. n. 39/2013 e dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. sull'assegnazione del personale nelle aree a rischio”*;
- la comunicazione n. 688/2015 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante: *“Direttiva sulle clausole da inserire nei bandi di gara, negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata e nei relativi contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del piano triennale di prevenzione della corruzione della Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2015-2017 e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*;
- la direttiva n. 227 del 29 gennaio 2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulle modalità applicative del *“Patto di integrità in materia di contratti pubblici dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”*;
- le determinazioni assunte dai dirigenti dell'Assemblea legislativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive nn. 280/2014, 1/2015, 668/2016;

Viste altresì le disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e d'atto di notorietà e precisamente:

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22/10/99, che, nel privilegiare la tempestività dei controlli rispetto all'estensione dei medesimi, ha rimesso all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni procedenti la percentuale dei casi d'autocertificazione da verificare, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del 22/12/2011 diretta a consentire una completa decertificazione nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e privati;
- la determinazione n. 227/2010 del Direttore generale dell'Assemblea legislativa (*Direttiva dell'Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di*

certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa');

- la determinazione n. 221/2012 del Direttore generale Assemblea legislativa (*Modalità organizzative e gestionali della funzione ispettiva di cui al comma 62, art. 1, della L. n. 662/96 e modalità di attuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà nell'ambito delle procedure del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale*);

Ritenuto opportuno fornire alcune linee di indirizzo comuni per tutte le strutture dell'Assemblea legislativa relative ai controlli sulle autodichiarazioni di competenza delle stesse, di cui all'allegato A) "*Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*" predisposto e presentato dal Direttore generale. Tali linee di indirizzo rappresentano una delle concretizzazioni della nuova organizzazione dei controlli, come previsto dal PTPC 2019-2021 e dal Piano delle performance riguardante lo stesso triennio;

Valutata altresì la necessità di adottare delle linee di indirizzo, di cui all'allegato B) "*Linee di indirizzo per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6, 7 e 13 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 6 bis della l. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa*" predisposto e presentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tali linee sono da applicare presso ogni struttura per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà funzionali agli istituti precedentemente citati (d.lgs. 39/2013, art. 35-bis d.lgs. 165/2001, artt. 6, 7 e 13 d.p.r. 62/2013, art. 6-bis l. 241/1990), al fine di assicurare l'esercizio dell'attività di vigilanza per la prevenzione della corruzione a cui è obbligato per legge il RPCT, attraverso un corretto adempimento da parte dei responsabili e del personale delle strutture dell'Assemblea legislativa, delle disposizioni citate;

Valutato pertanto necessario riunire in un unico testo tutti gli indirizzi di cui agli allegati A) e B) al fine di:

- facilitare il lavoro degli operatori con linee di indirizzo comuni per lo svolgimento del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. 445/2000 e indicazioni organizzative che assicurino un controllo efficace a garanzia dell'esigenza di certezza pubblica oltre che di semplicità dell'azione amministrativa;
- assicurare interpretazioni e comportamenti uniformi all'interno dell'Assemblea disciplinando anche un adeguato e coerente sistema di vigilanza per tutelare l'Amministrazione regionale, i suoi amministratori e dirigenti, in considerazione delle gravi responsabilità che possono derivare in caso di accertate violazioni alle disposizioni normative che disciplinano gli istituti oggetto delle linee di indirizzo;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i citati allegati A) e B);

Richiamata infine la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 maggio 2017, n. 32 (*Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea legislativa*), successivamente integrata con la deliberazione n. 87/2017;

Dato atto che i responsabili del procedimento, dott. Leonardo Draghetti e dott.ssa Primarosa Fini hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi,

d e l i b e r a

1. di approvare i documenti allegati al presente atto sotto lettera **A)** le **“Linee di indirizzo per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”** e lettera **B)**, ad oggetto **“Linee di indirizzo per l’applicazione del d.lgs. 39/2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6, 7 e 13 del d.p.r. 62/2013 e dell’art. 6 bis della l. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa”** quali sue parti integranti e sostanziali, e relativi facsimili (nn. 1 e 2) e tabelle (nn. 1 e 2);
2. di stabilire che, a decorrere dal 1° aprile 2019, le linee di indirizzo di cui agli allegati A) e B) approvate con il presente provvedimento sostituiscano, per l’applicazione degli istituti giuridici e le tipologie di vigilanza ivi contemplati, la determinazione del Direttore generale dell’Assemblea legislativa n. 227 del 14 maggio 2010;
3. di stabilire che il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza predisponga la modulistica necessaria all’attuazione dell’allegato B) da pubblicare nell’intranet regionale;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione **“Amministrazione trasparente”** del sito istituzionale secondo le indicazioni dell’art. 72, comma 2 del d.p.r. 445/2000 e dell’art. 12 del d.lgs. 33/2013 e nell’intranet regionale, nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione;
5. di darne adeguata comunicazione alle strutture e al personale dell’Assemblea legislativa.

Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/2000 e per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6, 7 e 13 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 6 bis della l. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa

Sommario

Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
1 – Ambito di applicazione e indicazioni generali	3
CAPO II – NATURA E OGGETTO DEI CONTROLLI	4
1 - Tipologie di controllo, contenuti e modalità	4
2 - Termini per l'avvio delle procedure di controllo	5
3 – Soggetti competenti ad effettuare i controlli	5
4 – Modalità di determinazione del campione su cui effettuare i controlli	5
5 - Criteri per il controllo delle dichiarazioni	6
6 - Durata del procedimento di controllo e relazione conclusiva	7
7 - Irregolarità od omissioni delle dichiarazioni	8
CAPO III – PROCEDURA DI CONTESTAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO	8
1 – Procedura di contestazione	8
2 - Sanzioni penali	8
3 - Conseguenze sul piano amministrativo	8
Linee di indirizzo per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6, 7 e 13 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 6 bis della l. 241/1990– Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa	10
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	10
1 – Ambito di applicazione	10
CAPO II – INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 39/2013	10
1 - Cause di inconferibilità e di incompatibilità - d.lgs. 39/2013	10
2 – Tipologie di incarichi	11
3 - Adempimenti anteriori al conferimento dell'incarico	13
4 - Disposizioni specifiche in caso di incarichi preceduti da atti di assunzione o di mobilità dall'esterno	14
5 - Disposizioni specifiche per il conferimento di incarichi di "amministratore"	15

6 - Disposizioni specifiche in caso di nomina o designazione di soggetti che non rivestono il ruolo di "amministratore" presso un ente di diritto privato in controllo pubblico regionale.....	16
7 – Dichiarazioni annuali successive al conferimento dell’incarico	16
CAPO III - INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001 E DEGLI ARTT. 6 E 13 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	17
1 - Applicazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 – prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni degli uffici.....	17
2 – Applicazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 - prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni.....	18
3 – Applicazione delle disposizioni di cui agli art. 6 e 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sull’obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse	18
4 - Rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)	19
CAP IV – SISTEMA DI VIGILANZA E SANZIONATORIO	19
1 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sull’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al d.lgs. 39/2013, acquisite prima del conferimento dell’incarico e sulle dichiarazioni annuali.....	19
2 - Controlli sulla corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni inerenti all’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013	20
3 - Accertamento di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico da parte del RPCT	20
4 – Procedura di contestazione di cui all’art. 15, comma 1 del d.lgs. 39/2013	20
5 – Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e artt. 6 e 13 Codice comportamento	21
6 - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della l. 241/1990 e art. 7 Codici di comportamento	22
7 – Conseguenze in caso di inadempimento e sanzioni	22
FACSIMILE n. 1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETÀ	24
FACSIMILE n. 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE	26
Tabelle n. 1) RIEPILOGO CAUSE DI INCONFERIBILITÀ.....	28
Tabelle n. 2) RIEPILOGO CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ.....	32

Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Ambito di applicazione e indicazioni generali

1. Il presente documento è predisposto per assicurare l'effettuazione uniforme nelle strutture ordinarie e speciali dell'Assemblea legislativa dell'attività di controllo sulle seguenti tipologie di dichiarazioni rilasciate ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*):

- a. **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, documento sottoscritto dall'interessato in sostituzione delle normali certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del citato decreto;
- b. **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, documento sottoscritto dall'interessato concernenti stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel proprio interesse (art. 47 del citato decreto).

2. Sono esclusi dall'autocertificazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato d.p.r. 445/2000 i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

3. L'ambito del controllo non concerne le dichiarazioni i cui controlli siano già oggetto di una specifica previsione normativa, come a titolo esemplificativo quelli richiesti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), ma riguarda solo quelle dichiarazioni che siano considerate rilevanti ai fini del procedimento, in quanto contenenti asserzioni che l'Assemblea legislativa ha positivamente valutato per l'attribuzione di un beneficio a favore del soggetto dichiarante.

4. Al fine di facilitare le operazioni di controllo, riducendo gli ambiti di possibile contenzioso, la dichiarazione sostitutiva deve essere univoca, chiara, d'inequivocabile significato e rappresentativa di dati oggettivi, facilmente esprimibili, quantificabili e non suscettibili di valutazioni discrezionali o di molteplici interpretazioni.

5. Le dichiarazioni di cui trattasi devono essere presentate con le modalità di cui all'art. 38 del d.p.r. 445/2000 ai sensi del quale devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (vedi facsimili allegati 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente atto).

6. Si precisa che per i controlli riguardanti gli istituti di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, agli artt. 6, 7 e 13 del d.p.r. 62/2013 e all'art. 6 bis della l. 241/1990 si applicano le disposizioni di cui all'allegato B).

CAPO II – NATURA E OGGETTO DEI CONTROLLI

1 - Tipologie di controllo, contenuti e modalità

1. In base alle indicazioni del d.p.r. 445/2000 e alla Circolare n. 8 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica del 22.10.1999 si individuano le seguenti tipologie di controlli ritenuti idonei tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative dell'Assemblea legislativa:

- a. **controllo a campione**, cioè su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive attuato in base alle modalità ed ai criteri stabiliti con il presente documento.

Il campione **minimo** da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, è il **5%** delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà riguardante alternativamente:

- i soggetti individuati con il provvedimento conclusivo, nell'ipotesi di procedimento amministrativo;
- le istanze presentate nell'ambito di una stessa procedura, qualora per la presentazione delle stesse sia previsto un termine di scadenza;
- le istanze ricevute dall'Assemblea legislativa nel corso dell'anno, in caso di singole procedure omogenee.

Il metodo da utilizzare per determinare il campione è specificato al paragrafo 4 del presente Capo. Qualora il numero degli atti da controllare sia tale che l'applicazione della suddetta percentuale generi numeri decimali inferiori a 1, il relativo controllo avrà ad oggetto 1 dichiarazione. In tutti gli altri casi se il numero decimale è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso all'unità superiore; se è minore di 5, si arrotonda per difetto all'unità inferiore.

Entro il 2019 è previsto il completamento del censimento dei procedimenti per i quali sono necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, che porterà all'individuazione delle strutture, della tipologia delle dichiarazioni, delle modalità e tempistiche del controllo. Nelle more dell'adozione del suddetto documento i dirigenti delle singole strutture possono determinare con propri atti il campione in percentuale superiore al 5% a seconda della natura, della consistenza numerica, della complessità dei procedimenti o delle attività e del rischio di irregolarità, valutando anche in base a quanto avvenuto precedentemente e all'impatto correlato all'eventuale falsa dichiarazione.

- b. **controllo a tappeto**, cioè su tutte le dichiarazioni sostitutive rese.

Fermo restando che, di norma, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive si procede mediante controlli a campione, per qualche procedimento o attività, in ragione della natura o della delicatezza degli stessi ovvero della complessità delle dichiarazioni da rendere, si verificano tutte le dichiarazioni sostitutive rese, purché tali operazioni non comportino un ingiustificato aggravamento del procedimento.

Nelle ipotesi suddette tale tipologia di controllo può essere attivata con provvedimento motivato del dirigente competente.

- c. **controllo puntuale**, cioè su singole dichiarazioni nel caso sussistano "fondati dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime.

Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;
- la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nell'ambito dello stesso documento;

- la contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva e le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il controllo puntuale sulle dichiarazioni sostitutive potrà avvenire in ogni momento, allorché il responsabile del procedimento interessato, sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, constati la sussistenza di tali indici sintomatici.

Si dovrà, inoltre, procedere a tale tipologia di verifica in tutti i casi di dichiarazioni contenenti errori evidenti, che risultino riconoscibili dal tenore stesso della dichiarazione: in tal caso si procederà d'ufficio e sulla base delle risultanze della verifica effettuata alla rettifica dell'errore riscontrato. E' da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul procedimento cui si riferisce (ad esempio: "assegnazione" al posto di "conferimento di incarico").

2 - Termini per l'avvio delle procedure di controllo

1. La tempestività dei controlli deve essere privilegiata rispetto all'estensione dei medesimi e, pertanto, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive deve essere avviata nel rispetto dei seguenti termini:

- a. **per il controllo a campione:** entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento conclusivo nell'ipotesi di dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti amministrativi oppure dall'atto di attribuzione del beneficio ovvero almeno ogni 6 mesi per le altre tipologie di procedure;
- b. **per il controllo puntuale e a tappeto:** durante la fase istruttoria, entro 30 giorni dalla data di presa in esame delle dichiarazioni o comunque entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento.

3 – Soggetti competenti ad effettuare i controlli

1. L'attivazione e gestione dei controlli sono di competenza del responsabile del procedimento a cui afferiscono le dichiarazioni il quale viene coadiuvato da incaricati della stessa struttura individuati nel piano delle attività.

2. In caso di controlli interni sui dipendenti, il dipendente addetto non deve coincidere con il dichiarante controllato.

3. Ove il responsabile del procedimento non sia stato individuato dal dirigente l'istruttoria procedimentale fa capo al dirigente medesimo, che dovrà pertanto provvedere anche alle operazioni di controllo.

4 – Modalità di determinazione del campione su cui effettuare i controlli

1. Il metodo da utilizzare per definire il campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche ed è quello del sorteggio pubblico mediante un **generatore di numeri casuali** eseguito a cura del responsabile del procedimento. Il campione viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile nell'Intranet regionale, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- *valore minimo:* sempre 1;
- *valore massimo:* numero delle dichiarazioni da controllare;
- *numeri da generare:* percentuale prevista per il controllo, come precisato al paragrafo 1 del presente Capo;
- *seme generatore:* primo numero estratto a sorte sulla ruota di Roma del gioco del lotto, con riferimento all'ultima estrazione utile prima del giorno fissato per il sorteggio.

Il numero totale delle dichiarazioni da controllare (*valore massimo da indicare nel generatore dei numeri casuali*) comprende comunque le dichiarazioni eventualmente già sottoposte a controllo puntuale nel caso di “fondati dubbi” (ad esempio: se il numero totale delle dichiarazioni da campionare è 10 e di queste 2 sono già state oggetto di controllo puntuale, il valore massimo delle dichiarazioni da controllare è comunque 10 e su tale numero va applicato il controllo a campione del 5 % (o altra percentuale stabilita con determina dirigenziale). Nel caso sia estratta una dichiarazione già verificata con il controllo puntuale, si procede a generare un ulteriore numero.

2. Gli atti cui sono allegate le dichiarazioni sostitutive oggetto di controllo saranno numerati progressivamente, in via preventiva al sorteggio, in base alla data d’arrivo e saranno sottoposti al controllo quelli che sono collocati nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati.

3. Le dichiarazioni riguardanti i dati di un soggetto non passibili di cambiamento (come per esempio titolo di studio) già controllate in passato, non sono oggetto di ulteriori controlli.

4. Le operazioni di determinazione del campione sono effettuate a cura del responsabile del procedimento, coadiuvato da incaricati appartenenti alla struttura competente, individuati nel piano delle attività.

5. Di tali operazioni viene redatto un verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dagli incaricati, che viene tenuto agli atti.

5 - Criteri per il controllo delle dichiarazioni

1. Con riferimento alle operazioni di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, si precisa quanto segue:

- a. in via prioritaria vanno individuati i dati:
 - per i quali è possibile procedere d'ufficio al confronto con informazioni già in possesso dell'Amministrazione;
 - per i quali è necessario un riscontro con informazioni detenute da altri soggetti, privati o pubblici;
- b. qualora la verifica abbia per destinatario un soggetto privato e per oggetto dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non certificabile ma, nello stesso tempo, attestabile da un soggetto pubblico, si dovrà procedere, in primo luogo, al riscontro con i dati nella disponibilità di soggetti pubblici e solo successivamente, ove i primi non risultino sufficienti per la verifica, si dovranno consultare le informazioni detenute da soggetti privati;
- c. al fine di salvaguardare la tempestività e l'immediatezza della verifica, lo scambio delle informazioni relative alle operazioni di controllo dovrà essere caratterizzato da un ampio utilizzo degli strumenti telematici, incluse le comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

2. Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, si prospettano **due tipi di controllo secondo le indicazioni dell’art. 43 dello stesso decreto**, utilizzati nel seguente ordine:

- **diretto**, ovvero attraverso consultazione degli archivi/banche dati delle amministrazioni certificanti (cioè le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei loro archivi i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti), nel caso sia stata sottoscritta apposita convenzione;

- **indiretto**, qualora, ai fini della verifica, si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione dell'amministrazione certificante. In tale ipotesi la struttura competente richiede direttamente all'amministrazione certificante **conferma scritta** della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati e le informazioni in possesso della stessa, senza procedere all'acquisizione del certificato sostituito dalla dichiarazione.

3. Si procede attraverso **accertamenti d'ufficio con controllo diretto e indiretto** anche nell'ipotesi in cui il cittadino non abbia presentato dichiarazioni sostitutive, ma si sia limitato ad indicare all'amministrazione procedente l'ufficio depositario dei documenti contenenti le informazioni necessarie a comprovare stati, fatti o qualità.

4. Ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. 445/2000, l'acquisizione diretta della documentazione, mediante consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, avviene:

- a. in base a un'autorizzazione con la quale l'amministrazione certificante indica a quella procedente i limiti e le condizioni di accesso ai propri archivi, al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati personali;
- b. nel rispetto del divieto, per l'amministrazione procedente, di accedere a dati diversi da quelli sui quali è necessario procedere alla verifica;
- c. utilizzando esclusivamente il canale telematico;
- d. nel rispetto dell'obbligo, per le amministrazioni certificanti, di consentire – senza oneri – la consultazione telematica dei propri archivi informatici.

5. Il controllo può anche essere effettuato attraverso la consultazione dei portali istituzionali o delle sezioni di "Amministrazione trasparente" che contengono dati o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.

6. In applicazione del comma 3 dell'art. 72 del citato decreto, l'amministrazione certificante deve fornire risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni. Decorso tale termine, se anche a seguito di formale sollecito l'amministrazione certificante non risponde, le operazioni di controllo si concludono con apposita **relazione** che riporta le ragioni in base alle quali non è stato possibile effettuare il suddetto controllo.

7. La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio nei confronti del dipendente dell'amministrazione certificante a cui sia stata assegnata la responsabilità di rispondere alle richieste di verifica.

8. Fermo restando la responsabilità per violazioni dei doveri d'ufficio, l'amministrazione certificante può ancora validamente rispondere alla richiesta di controllo anche superati i 30 giorni.

9. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati personali è comunque vietato accedere a dati diversi da quelli oggetto di controllo.

6 - Durata del procedimento di controllo e relazione conclusiva

1. La procedura di controllo deve essere conclusa **entro 90 giorni dall'avvio**. La pubblicazione dell'avviso della data, luogo e orario del sorteggio pubblico nella Intranet costituisce momento di avvio della procedura di controllo, ai fini del rispetto del termine di conclusione.

2. **Entro i successivi 15 giorni dal termine delle operazioni di controllo**, il responsabile del procedimento predispone una relazione conclusiva sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti da inviare al Direttore generale.

La documentazione acquisita e verificata, unitamente alla relazione conclusiva sui controlli, è conservata nel fascicolo della pratica sottoposta a controllo.

7 - Irregolarità od omissioni delle dichiarazioni

1. L'articolo 71, comma 3 del d.p.r. 445/2000 prende in considerazione l'ipotesi in cui siano rilevabili d'ufficio irregolarità od omissioni nelle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, che non costituiscano falsità.

L'irregolarità consiste nell'esistenza di un vizio nella dichiarazione che non ne comporti la nullità, ma consenta ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica.

L'omissione consiste, invece, nell'incompletezza della dichiarazione, che ometta una parte di quanto è finalizzata ad attestare.

2. Qualora, durante l'istruttoria, si riscontrino irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio, che non costituiscono falsità il responsabile del procedimento ne dà notizia l'interessato che deve provvedere alla regolarizzazione o al completamento entro il termine indicato; in mancanza il procedimento non può avere seguito.

3. Anche in caso di regolarizzazione, rimane salva la facoltà di effettuare i controlli di veridicità.

CAPO III – PROCEDURA DI CONTESTAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

1 – Procedura di contestazione

1. Qualora nelle procedure di controllo emergano divergenze con quanto dichiarato, il responsabile del procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 20 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Decorso detto termine il responsabile del procedimento procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

2 - Sanzioni penali

1. Le **dichiarazioni** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni sostitutive rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, del d.p.r. 445/2000 **sono considerate come rese a pubblico ufficiale**.

2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

3. Qualora nel corso dell'attività di controllo emerga un fatto configurabile come reato perseguibile di ufficio sussiste l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p..

3 - Conseguenze sul piano amministrativo

1. Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità non rientranti negli errori materiali /irregolarità/omissioni di cui all'art. 71 comma 3 del d.p.r. 445/2000, l'Assemblea legislativa:

- a. **non concede il beneficio**, se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso (durante l'istruttoria procedimentale);

- b. **dichiara la decadenza dal beneficio**, nel caso in cui lo stesso sia già stato concesso;
- c. nel caso in cui **gli elementi di non veridicità eventualmente riscontrati** nella dichiarazione sostitutiva **non sono in alcun modo rilevanti** ai fini della concessione del beneficio, **se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso, concede il beneficio, oppure, nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso, non procede alla dichiarazione di decadenza prevista dal punto b).**

2. Nel caso **a)**, il procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni si conclude con un provvedimento che nega la concessione del beneficio, motivato in relazione all'accertata falsità della dichiarazione sostitutiva (art. 75 del d.p.r. 445/2000). Al fine di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento **il riscontro della falsa dichiarazione è reso noto all'interessato stesso.**

3. Nel caso **b)**, l'Amministrazione, accertata la falsità della dichiarazione sostitutiva successivamente alla conclusione del procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni false, provvede, con apposito provvedimento motivato in relazione all'accertata falsità, a dichiarare la **decadenza dal beneficio concesso**. A tal fine, viene avviato d'ufficio un nuovo procedimento preordinato a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso.

4. Nel rispetto dei principi generali l'attivazione d'ufficio del procedimento diretto alla revoca del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione sostitutiva non veritiera deve essere resa nota all'interessato mediante comunicazione di avvio del procedimento.

5. All'interessato deve inoltre essere consentita la partecipazione al procedimento (informazione, accesso agli atti, possibilità di presentare memorie e scritti difensivi che devono essere valutati dall'Amministrazione, intervento diretto nel procedimento, ecc.).

6. Trattandosi di **provvedimento a contenuto sfavorevole** lo stesso, **deve essere notificato.**

7. Il richiamato principio del contraddittorio, che implica la comunicazione all'interessato del riscontro di false dichiarazioni, al fine di garantire la sua possibilità di partecipazione al procedimento, non attiene alla fase di verifica e accertamento della presenza degli elementi di non veridicità. In tale fase, infatti, all'Amministrazione deve essere garantito un livello di riservatezza tale da non compromettere l'effettività e l'efficacia delle verifiche e dei controlli in corso di svolgimento. La partecipazione al procedimento deve, pertanto, essere garantita solo in funzione dell'adozione del provvedimento finale che nega la concessione del beneficio o dichiara la decadenza dallo stesso, se già concesso.

8. Nel caso in cui, con il provvedimento di concessione del beneficio, successivamente revocato, si fossero corrisposte al soggetto in questione **somme indebitamente percepite**, il dirigente deve promuovere l'avvio delle procedure per il recupero delle stesse.

4. Assenza di responsabilità dell'Amministrazione

1. L'articolo 73 del d.p.r. 445/2000 dispone che le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Linee di indirizzo per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6, 7 e 13 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 6 bis della l. 241/1990– Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Ambito di applicazione

1. Il presente atto è predisposto per assicurare l'applicazione uniforme nelle strutture ordinarie e speciali dell'Assemblea legislativa e per l'attività di vigilanza e controllo sugli istituti disciplinati da:

- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*): cause di inconferibilità e incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, di amministratori in enti pubblici o di diritto privato in controllo pubblico, e relativa attività di vigilanza;
- art. 35 bis "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*" del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come inserito dalla legge n. 190 del 2012: divieto di assegnazione a commissioni di concorso, di gara o di valutazione per l'erogazione di benefici, nonché a uffici specifici di persone condannate, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- artt. 6 "*Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse*", 7 "*Obbligo di astensione*" e 13 "*Disposizioni particolari per i dirigenti*" del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*);
- art. 6-bis "*Conflitto di interessi*" della l. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) e rispetto dei Codici di comportamento nazionale e regionale (delibera di Giunta n. 905 del 18/06/2018, su cui si è espresso l'Ufficio di Presidenza): obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

2. Si precisa che per i controlli non riguardanti gli istituti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'allegato A) "*Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*".

CAPO II – INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 39/2013

1 - Cause di inconferibilità e di incompatibilità - d.lgs. 39/2013

1. Le situazioni che determinano inconferibilità, ossia la preclusione, in modo permanente o temporaneo, al conferimento degli incarichi oggetto del presente atto di indirizzo, sono individuate negli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e sono riepilogate sinteticamente, per ciascuna tipologia di incarico, nelle **tabelle allegate sotto numero 1**), quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. Le cause di incompatibilità, ossia le situazioni che determinano l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di altri incarichi, cariche e attività professionali, sono individuate negli articoli 9, 11, 12 e 13 del d.lgs. 39/2013 e sono riepilogate sinteticamente, per ciascuna tipologia di incarico, nelle **tabelle allegate sotto numero 2)**, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

3. Nell'ottica di fornire con l'atto un quadro di riferimento completo si ritiene opportuno richiamare alcune precisazioni indicate nella delibera dell'Ufficio di presidenza n. 153 del 2013:

- a. il d.lgs. 39/2013, nel disciplinare i casi di inconfiribilità ed incompatibilità, non effettua alcuna distinzione in ordine al titolo e al regime giuridico di svolgimento delle attività precluse, fatto salvo quanto disposto in materia di aspettativa dall'art. 19, comma 2 del decreto stesso;
- b. la verifica sulla sussistenza di casi di inconfiribilità ed incompatibilità previsti dal d.lgs. 39/2013 è operata anche con riferimento agli incarichi in corso di svolgimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del decreto stesso sull'obbligo di presentazione – da parte degli interessati – di un'annuale dichiarazione sull'insussistenza e non sopravvenienza delle predette cause;
- c. con la locuzione "*svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente*", contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. 39/2013 recante la definizione di "*incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati*", si intendono i casi di stabile inserimento nell'organizzazione di un ente appartenente a detta tipologia, con svolgimento di attività continuativa, di norma accompagnata dall'utilizzo di locali, attrezzature e impianti tecnici messi a disposizione dall'ente stesso;
- d. all'interno della definizione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*" di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013, l'ipotesi indicata al n. 3 (finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali) si intende riferita ai casi in cui nella concessione del finanziamento sia possibile l'esercizio, in qualsiasi forma e misura, di poteri discrezionali;
- e. la definizione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*" di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013, si intende riferita, all'interno dell'organizzazione regionale, all'ambito in cui sono esercitati i suddetti poteri di regolazione o finanziamento, in coerenza sistematica con quanto stabilito nell'art. 4, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, nella parte in cui limita "*allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento*" il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali esterni a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione conferente o svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla medesima.

2 – Tipologie di incarichi

1. Gli incarichi oggetto della disciplina del decreto legislativo 39/2013 sono ascrivibili alle seguenti categorie:

- incarichi amministrativi di vertice;
- incarichi dirigenziali;
- incarichi di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico.

2. In merito alle categorie sopra richiamate, riferite alle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, si forniscono delle precisazioni alcune delle quali riprese dalla delibera dell'Ufficio di presidenza n. 153 del 2013:

- a. alla categoria "*incarichi amministrativi di vertice*", come descritti all'art. 1 comma 2, lett. i), del citato decreto ("gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"):
 - incarichi di direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale;
 - incarichi di Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale;
- b. alla categoria "*incarichi dirigenziali interni*" come descritti all'art. 1, comma 2, lett. j), del citato decreto ("gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione"):
 - incarichi di responsabile di Servizio affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
 - gli incarichi di dirigente senza responsabilità di struttura, comunque denominati (come ad esempio i dirigenti *professional*), affidati a personale, anche non dirigente, incardinato negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione: esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della conferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;
 - incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura sia senza responsabilità di struttura, comunque denominati, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica) dell'Assemblea legislativa regionale affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
- c. alla categoria "*incarichi dirigenziali esterni*" come descritti all'art. 1, comma 2, lett. k), del citato decreto ("gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni"):
 - incarichi di responsabile di Servizio affidati a persone non appartenenti ad organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
 - gli incarichi di dirigente senza responsabilità di struttura, comunque denominati (come ad esempio i dirigenti *professional*), affidati a persone non inquadrati negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione: esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della conferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;

- incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura sia senza responsabilità di struttura, comunque denominati, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica), dell'Assemblea legislativa regionale, affidati a persone non appartenenti agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

d) alla categoria *“incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”* regionale: gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. 39/2013).

3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. 39/2013, rientra nel novero degli *“amministratori”* il titolare di un incarico che comporti l'esercizio di *“poteri gestionali diretti”*, il che implica anche il potere di compiere atti in nome e per conto dell'ente e di obbligare l'ente verso terzi. Rientrano, quindi, nella categoria degli *“amministratori”*, oltre ai soggetti espressamente citati dal legislatore (Presidente con deleghe gestionali dirette e Amministratore delegato), con riferimento alle società, anche l'Amministratore Unico e il *“consigliere delegato”* (a cui sono attribuite singole deleghe gestionali), secondo il modello societario prescelto.

4. Negli enti privati non societari (fondazioni, associazioni e altre istituzioni private) gli amministratori che rivestono le funzioni di gestione e che hanno il potere di rappresentanza, cioè quello di impegnare l'ente nei confronti di terzi, sono previsti nei rispettivi Statuti e, se trattasi di enti con personalità giuridica, indicati nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato, regionale o prefettizio.

3 - Adempimenti anteriori al conferimento dell'incarico

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, commi 1, 3 e 4 del d.lgs. 39/2013, quando un organo politico o il direttore generale, conferisce uno degli incarichi di cui al paragrafo 2 del presente Capo (*incarichi amministrativi di vertice; incarichi dirigenziali; incarichi di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico*) deve accertare, previamente, l'assenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità, individuate dal decreto legislativo medesimo.

A tal fine, nella fase istruttoria, **il responsabile del procedimento deve acquisire** le apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, da parte del soggetto da incaricare, sull'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità.

2. La dichiarazione deve essere corredata di un elenco di tutti gli incarichi e le cariche che la persona da nominare ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni, nonché delle eventuali condanne penali subite. Le dichiarazioni devono essere protocollate in entrata e conservate assieme agli altri atti istruttori del procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento verifica, alla luce della documentazione acquisita nonché delle verifiche già possibili in questa fase, la sussistenza di possibili cause di inconfiribilità e di incompatibilità.

4. Nell'atto di conferimento dell'incarico deve essere evidenziato che le dichiarazioni di cui sopra sono state regolarmente acquisite e si deve dare atto che, sulla base di queste, non sussistono preclusioni all'incarico stesso.

5. Per facilitare gli operatori, si inseriscono di seguito le clausole-tipo da inserire:

1. nel preambolo dell'atto:

“Dato atto che l'interessato/a ha dichiarato che non sussistono cause di inconfiribilità e

incompatibilità, come previste dal d.lgs. 39/2013, ostative al conferimento dell'incarico, come emerge dalle dichiarazioni acquisite in sede istruttoria e conservate agli atti del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, commi 1 e 4, del d.lgs. 39 del 2013"

"Precisato inoltre che l'interessato/a dovrà, annualmente, per tutta la durata dell'incarico conferito, presentare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013, sulla persistente assenza di cause di incompatibilità."

2. nel dispositivo dell'atto:

"- di pubblicare tempestivamente, in attuazione dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, la dichiarazione resa dall'incaricato/a sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna;"

"- di stabilire che gli uffici competenti provvedano, annualmente, a verificare che l'incaricato/a adempia all'obbligo previsto dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013".

6. Le disposizioni di cui ai precedenti punti devono essere applicate anche in occasione di delega di poteri provvedimentali a un dirigente professional che in precedenza ne fosse privo.

7. L'acquisizione della dichiarazione di cui trattasi condiziona l'efficacia dell'incarico o della delega di poteri provvedimentali di cui al punto 6, ai sensi di quanto previsto all'art. 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013.

8. Il **responsabile del procedimento** per il conferimento dell'incarico o per la delega di poteri provvedimentali deve provvedere alla pubblicazione, tramite attivazione di apposito ticket, della dichiarazione nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente".

9. La dichiarazione inviata per la pubblicazione non deve assolutamente contenere, nel testo e in allegato, dati o documenti non necessari e che possano violare il diritto alla riservatezza dell'incaricato (ad esempio: copia di documenti di riconoscimento, curriculum vitae, lettere o altre dichiarazioni).

10. Si precisa, a fini di chiarezza operativa, che quando l'**incarico** (*amministrativo di vertice, dirigenziale o di "amministratore"*) viene semplicemente **prorogato**, non occorre acquisire una nuova dichiarazione sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, prima dell'atto di proroga, trattandosi del medesimo incarico, che muta solo il termine di scadenza. Invece **se l'incarico è rinnovato**, trattandosi, in questo caso, di nuovo e diverso incarico a tutti gli effetti, è necessario acquisire, a pena di nullità e a fini di efficacia giuridica dello stesso, prima dell'atto di rinnovo, una nuova dichiarazione sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità.

11. Gli incaricati sono tenuti, al sopraggiungere di una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, per il relativo incarico, a darne tempestiva comunicazione al soggetto che lo ha conferito.

4 - Disposizioni specifiche in caso di incarichi preceduti da atti di assunzione o di mobilità dall'esterno

1. Nei casi in cui gli incarichi comportino la previa stipulazione di un contratto di lavoro (ad esempio: assunzione di dirigenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 l.r. 43/2001; assunzione di dirigenti esterni per le strutture speciali, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale e dell'art. 9 della l.r. 43/2001), le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 del presente Capo devono essere acquisite in corso di istruttoria prima dell'adozione dell'atto che decide l'assunzione. Nel preambolo dell'atto di assunzione deve essere necessariamente evidenziata l'acquisizione di tale dichiarazione e si deve dare atto che è stato verificato che non sussistono preclusioni all'assunzione.

2. L'acquisizione di dirigenti in comando, distacco o in altre forme di assegnazione temporanea e, a maggior ragione, il loro trasferimento nell'organico della Regione, deve essere sempre preceduta, in sede istruttoria, dall'acquisizione delle pertinenti dichiarazioni sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

5 - Disposizioni specifiche per il conferimento di incarichi di "amministratore"

1. Le disposizioni procedurali illustrate al paragrafo 3 del presente Capo, devono essere applicate anche in caso di conferimento di un incarico di "amministratore" sia che l'Assemblea effettui direttamente la nomina sia che effettui una semplice designazione in un ente pubblico o un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. In caso di nomina o designazione ad "amministratore" di un dipendente regionale, a qualunque qualifica questi appartenga, deve essere acquisita, nel corso dell'istruttoria, anche la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, secondo quanto prescritto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Nel preambolo dell'atto di nomina o di designazione all'incarico, inoltre, deve essere evidenziato che sono state regolarmente acquisite tali dichiarazioni sostitutive, secondo la modalità precisata, e deve inoltre darsi atto che, sulla base di queste, non risultano preclusioni alla nomina.

3. In caso di sola designazione da parte dell'Assemblea legislativa, si precisa che spetta all'ente pubblico o all'ente di diritto privato in controllo di livello regionale, competente per la nomina, effettuare la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della dichiarazione sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, e provvedere all'acquisizione annuale delle dichiarazioni sulla mancata insorgenza di cause di incompatibilità oltre che provvedere alla relativa vigilanza.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, primo periodo, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti non possono essere amministratori delle società a controllo pubblico. Nel caso di nomina o designazione di dipendente regionale in altri tipi di enti di diritto privato, gli eventuali compensi collegati all'incarico devono essere comunque corrisposti, dall'ente presso cui il dipendente è stato nominato o designato, direttamente all'Amministrazione regionale.

5. Al di fuori delle ipotesi già contemplate nei punti che precedono (atto di nomina o designazione da parte dell'Amministrazione regionale), se viene nominato, dall'Assemblea dei soci o da organo analogo di un ente di diritto privato in controllo pubblico, un dipendente dell'Assemblea legislativa, questi, a qualunque qualifica appartenga, è tenuto, **prima della accettazione**, a informare immediatamente per iscritto il Direttore generale, allegando:

- copia della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità rilasciata all'ente di diritto privato in controllo pubblico;
- originale della dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.

6. Il Direttore generale, ricevuta la comunicazione ed espletata apposita istruttoria, è tenuto ad attestare, entro 15 giorni, a fini amministrativi, che non risultano cause ostative all'espletamento dell'incarico, anche per quanto riguarda possibili conflitti di interesse, e che l'attività deve intendersi svolta nell'interesse pubblico, in costanza di servizio; gli eventuali compensi collegati alla nomina devono essere corrisposti, dall'ente presso cui il dipendente è stato nominato, direttamente all'Amministrazione regionale, per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate (art. 16 d.l. 90/2014, come convertito, con modificazioni, dalla l. 114/2014). Il

nominato deve quindi consegnare l'atto di cui sopra all'“ente di diritto privato in controllo pubblico regionale”, assieme all'accettazione, perfezionando il procedimento di nomina.

7. Nell'ipotesi di cui ai punti 5 e 6, deve essere cura dello stesso “ente di diritto privato in controllo pubblico” pubblicare le dichiarazioni sostitutive sul proprio sito istituzionale, nonché verificare e contestare l'insorgere di cause di incompatibilità e acquisire annualmente una dichiarazione aggiornata, nel rispetto dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

6 - Disposizioni specifiche in caso di nomina o designazione di soggetti che non rivestono il ruolo di “amministratore” presso un ente di diritto privato in controllo pubblico regionale

1. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa debba nominare o designare un dipendente regionale come componente di un organo di indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, a cui non siano affidati poteri gestionali e di rappresentanza (e quindi non sia “amministratore” ai fini e per gli effetti del d.lgs. 39/2013), in fase istruttoria deve essere comunque accertata l'assenza di conflitti di interessi, acquisendo la prescritta dichiarazione.

2. Nella fattispecie descritta al punto 1, nel preambolo dell'atto di nomina e di designazione deve essere dato atto dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione sull'assenza di cause di conflitti di interessi che possano configurarsi quali cause ostative alla nomina o designazione.

3. Nel caso in cui un organo (es.: Assemblea dei soci) dell'“ente di diritto privato in controllo pubblico”, a cui partecipa come socio la Regione Emilia-Romagna, nomini componente di un organo di indirizzo, senza poteri gestionali e di rappresentanza, un dipendente regionale, l'incaricato, prima dell'accettazione, deve informare immediatamente per iscritto il direttore generale, consegnando in originale la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.

4. Gli eventuali compensi collegati alla nomina devono essere corrisposti, dall'Ente presso cui il dipendente è stato nominato, direttamente all'Amministrazione regionale, per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

7 – Dichiarazioni annuali successive al conferimento dell'incarico

1. Dopo il conferimento dell'incarico l'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo d.lgs. 39/2013 secondo il tipo di incarico.

2. La disposizione di cui al punto 1 si applica anche nel caso di delega di poteri provvedimentali a *dirigente professional*.

3. Se l'incarico è stato conferito:

- a. *nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno*: la dichiarazione annuale deve essere acquisita, dal **responsabile del procedimento**, tra il 1° e il 30 giugno degli anni successivi (ogni anno per tutta la durata dell'incarico);
- b. *nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre*: la dichiarazione annuale deve essere acquisita, dal **responsabile del procedimento**, tra il 1° e il 31 dicembre degli anni successivi (ogni anno per tutta la durata dell'incarico).

4. L'incaricato è tenuto all'inoltro della dichiarazione al responsabile del procedimento di conferimento di incarico (o assunzione o mobilità, nelle fattispecie descritte al paragrafo 4 del presente Capo, oppure di delega di poteri provvedimentali a *dirigente professional*); in ogni caso, è

responsabilità del secondo (**responsabile del procedimento**) verificare e far osservare il prescritto adempimento.

5. Il **responsabile del procedimento** deve quindi provvedere alla pubblicazione, tramite attivazione di apposito ticket, della dichiarazione nelle apposite sezioni di “Amministrazione trasparente”.

6. La dichiarazione inviata per la pubblicazione, inoltre, non deve assolutamente contenere, nel testo o in allegato, dati o documenti non necessari e che possano violare il diritto alla riservatezza dell’incaricato (ad esempio: copia di documenti di riconoscimento, *curriculum vitae*, lettere o altre dichiarazioni).

Il titolare di un incarico ha comunque l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’organo che lo ha nominato, dell’insorgere di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, a prescindere dall’adempimento disciplinato nel presente paragrafo.

CAPO III - INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001 E DEGLI ARTT. 6 E 13 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1 - Applicazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 – prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni degli uffici

1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici, a qualunque categoria o qualifica appartengano, che sono condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere assegnati a “*uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati*”.

2. Per la trasversalità e diffusività delle funzioni pubbliche citate al punto 1, è demandato al responsabile di ogni struttura di livello dirigenziale il compito di accertarsi del rispetto della prescrizione di cui all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. A tal fine occorre tenere conto, in primo luogo, dei processi amministrativi a rischio corruzione che saranno approvati dai Piani Triennali di prevenzione della corruzione.

3. I dirigenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati richiamati al punto 1, non possono egualmente essere incaricati per la responsabilità di strutture o per presidiare attività lavorative inerenti a funzioni di “vigilanza e controllo” sugli stessi uffici o processi amministrativi a rischio (art. 3, comma 4, del d.lgs. 39/2013).

4. Negli avvisi di mobilità esterna o interna finalizzati a ricoprire posizioni lavorative, anche non dirigenziali, per aree e processi amministrativi a rischio corruzione interessati dall’applicazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, si deve richiedere ai candidati, anche nell’ambito della domanda e a condizione di inammissibilità della stessa, la dichiarazione circa l’insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

5. Ogni assegnazione alle attività di un processo a rischio corruzione interessato dall’applicazione dell’art. 35-bis, più volte richiamato, presuppone sempre una previa verifica in tal senso, a cura del responsabile della struttura, tramite acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione prescritta.

6. Quanto sopra disposto deve essere integrato con quanto previsto da ulteriori disposizioni specifiche, quali quelle della l. 27 marzo 2001, n. 97 (*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*).

2 – Applicazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 - prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di settore, gli esperti, interni o esterni all’amministrazione regionale, che partecipano ad organismi di valutazione tecnico-amministrativa, comunque denominati (ad esempio: nucleo di valutazione, comitato, commissione), nell’ambito di procedimenti che assicurano, direttamente o indirettamente, vantaggi economici a terzi, devono rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione sull’assenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione.
2. Gli esperti di cui al punto 1, devono inoltre dichiarare contestualmente, l’assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi che comporti obbligo di astensione.
3. I componenti delle commissioni costituite per la gestione delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, rilasciano le dichiarazioni espressamente contemplate da quest’ultimo testo normativo, che peraltro richiama espressamente anche l’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

3 – Applicazione delle disposizioni di cui agli art. 6 e 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sull’obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse

1. Per fare emergere possibili conflitti di interesse con l’attività della struttura e del processo amministrativo di assegnazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ogni collaboratore regionale, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, quando viene assegnato a una struttura deve informare il relativo responsabile di tutti i rapporti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, secondo le precisazioni richieste dal Codice stesso.
2. La disposizione richiamata al punto 1 deve intendersi estesa, secondo lo spirito dell’art. 2 del Codice, anche al personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti, pubblici o privati, acquisito in comando o distacco, così come a tutti coloro che operano presso le strutture con contratti di lavoro flessibile, anche diverso da quello subordinato a tempo determinato (contratti di formazione lavoro e contratti di somministrazione), qualsiasi sia il contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile.
3. L’art. 13 del medesimo Codice detta inoltre ulteriori disposizioni specifiche per i dirigenti, stabilendo in particolare, al comma 3, quanto segue:

“Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.”

4. In ragione di quanto sopra, prima dell’assunzione stessa di un incarico, il dirigente, qualunque sia il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, deve comunicare se ha partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica affidatagli, oltre che informare il proprio responsabile di altre possibili situazioni di conflitto che dovessero successivamente insorgere, come indicato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento regionale.

5. Restano confermate le informazioni sulla situazione patrimoniale che annualmente l'Assemblea legislativa deve acquisire dai dirigenti regionali in base a quanto previsto dalla legge (art. 17, comma 22, della l. 15 maggio 1997 n. 127).

6. Spetta ai dirigenti verificare che le comunicazioni di cui ai precedenti punti siano effettivamente rese da ogni collaboratore di nuovo ingresso nella struttura di loro responsabilità.

4 - Rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

1. Nel caso in cui, dalle dichiarazioni e dalle comunicazioni acquisite in applicazione di quanto previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capo, emergano potenziali conflitti di interessi o problematiche inerenti l'acquisizione delle dichiarazioni/comunicazioni, il dirigente responsabile dell'acquisizione della dichiarazione deve darne comunicazione immediata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per concordare le iniziative e le misure più opportune da adottare, tra cui l'assegnazione del dipendente ad altre attività.

2. Le dichiarazioni e comunicazioni menzionate nel presente Capo, devono essere conservate con scrupolo presso le strutture di assegnazione del personale, per permettere i controlli, previsti al paragrafo 5 del Capo IV.

CAP IV – SISTEMA DI VIGILANZA E SANZIONATORIO

1 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al d.lgs. 39/2013, acquisite prima del conferimento dell'incarico e sulle dichiarazioni annuali

1. I controlli, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificato/atto notorio in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, devono avvenire puntualmente, con avvio degli stessi entro 15 giorni dalla data di adozione dell'atto di conferimento di uno degli incarichi di cui al paragrafo 2 del Capo II del presente atto.

2. I controlli sono di norma di competenza del Servizio Funzionamento e gestione, tranne nell'ipotesi di eventuali controlli afferenti alle nomine effettuate da parte dell'Assemblea legislativa, che sono di competenza del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle commissioni assembleari.

3. La procedura di controllo deve essere conclusa entro 90 giorni dall'avvio. Entro i successivi 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica, il dirigente del Servizio Funzionamento e gestione deve presentare una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4. Qualora, nella precitata relazione, fossero evidenziate divergenze tra quanto dichiarato e quanto viceversa verificato, lo stesso RPCT provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, dandogli un termine pari a 10 giorni per fornire chiarimenti.

5. Il RPCT, dopo aver sentito l'interessato o comunque decorsi inutilmente i 10 giorni di cui al punto 4, adotta le iniziative ritenute necessarie e opportune.

6. Resta ferma, nelle fattispecie specifiche in cui è applicabile, la procedura di contestazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, come delineata in dettaglio al paragrafo 4.

7. Per le dichiarazioni sostitutive annuali di incompatibilità successive alla prima, da presentare ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013, la procedura di controllo verrà avviata e conclusa con le medesime modalità indicate ai precedenti punti 1 e 3, e con la presentazione di una relazione di sintesi.

8. Qualora, nella relazione di cui al punto 7 fossero evidenziate divergenze tra quanto dichiarato e

quanto viceversa verificato, lo stesso RPCT acquisirà in primo luogo chiarimenti dall'interessato, secondo la procedura già delineata ai punti 4, 5 e 6.

2 - Controlli sulla corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni inerenti all'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013

1. Il RPCT, tramite la propria struttura, verifica ogni semestre, nei mesi di **gennaio** e di **luglio**, la corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, anche annuali, previste dal d.lgs. 39/2013.
2. Le procedure di verifica semestrale, di cui al punto 1, e i risultati delle stesse, sono descritte in una apposita relazione.

3 - Accertamento di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico da parte del RPCT

1. Qualora il RPCT valuti che l'incarico fosse inconferibile oppure sussistesse una causa di incompatibilità già all'atto della nomina, oppure sia sopraggiunta una causa di inconferibilità (condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione) o di incompatibilità attiva il procedimento amministrativo di accertamento, finalizzato alla dichiarazione di nullità o di decadenza o di interdizione al conferimento di incarichi, come descritti al paragrafo 4.

4 – Procedura di contestazione di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 39/2013

1. Il RPCT dell'Assemblea legislativa, quando viene a conoscenza, d'ufficio o su segnalazione, della sussistenza o insorgenza di una situazione di incompatibilità o di sopravvenuta inconferibilità, a carico del titolare di uno degli incarichi di cui al paragrafo 2 del Capo II, nominato da un organo politico o dirigente dell'Assemblea legislativa, deve provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto all'interessato.
2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto e comunicata formalmente all'interessato, a cura del RPCT, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure con inoltro all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale dell'interessato, se ufficialmente comunicata o nota. La lettera può essere consegnata anche a mano, purché sia rilasciata ricevuta da parte dell'interessato.
3. Con la lettera di contestazione il RPCT deve informare l'interessato che ha 5 giorni (compreso eventuali giorni di sabato e festivi), dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione, per la presentazione di eventuali argomentazioni a difesa circa la insussistenza della causa di incompatibilità o di sopravvenuta inconferibilità dell'incarico. L'interessato, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che intende rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l'incarico.
4. Se il RPCT ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni dell'interessato, il procedimento viene comunque chiuso con nota formale e motivata, indirizzata all'interessato, entro il termine massimo di cui ai punti 6 e 7.
5. Se le argomentazioni sostenute dall'interessato non sono accolte o se il medesimo non fornisce alcun riscontro, il RPCT gli comunica la incompatibilità o la sopravvenuta inconferibilità dell'incarico di cui è titolare, permanendo comunque in capo al medesimo la facoltà di dimettersi.
6. In ogni caso, per non decadere dall'incarico, il dirigente interessato, deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la causa esterna di incompatibilità.
7. Nel caso di cui al punto 5 e nel caso comunque che entro il 15° giorno, dalla data di ricevimento

della contestazione da parte dell'interessato, non giunga la comunicazione di dimissioni di cui al punto 6, il RPCT informa le strutture competenti dell'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti previsti dallo stesso d.lgs. 39/2013, per l'illustrazione dei quali si rinvia al paragrafo 7 del presente Capo.

8. Ai fini del rispetto dei termini del procedimento delineato al presente paragrafo si tiene conto delle date di registrazione al Protocollo informatico dell'Amministrazione.

5 – Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e artt. 6 e 13 Codice comportamento

1. Il RPCT vigila sulla corretta acquisizione, da parte dei dirigenti responsabili di struttura, delle dichiarazioni e comunicazioni illustrate al Capo III, paragrafi 1 e 3, avvalendosi dei Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso civico e dello Staff.

2. Nel mese di marzo di ogni anno il Servizio Funzionamento e gestione avvia la procedura di controllo per le seguenti tipologie di dipendenti (con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato assegnati all'organico dell'Assemblea legislativa):

- a. tutti i dirigenti, Capo di Gabinetto, direttore generale, con qualsiasi tipologia di incarico;
- b. tutti i titolari di incarico di Posizione organizzativa;
- c. il 10% del restante personale.

3. Il metodo da utilizzare per la campionatura del personale di cui alla lettera c) sottoposto al controllo deve essere necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche ed è quello del sorteggio pubblico mediante un generatore di numeri casuali. Il campione viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile nell'Intranet regionale, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- *valore minimo*: sempre 1;
- *valore massimo*: numero delle dichiarazioni da controllare;
- *numeri da generare*: percentuale prevista per il controllo, ossia 10%, come precisato al punto 2;
- *seme generatore*: primo numero estratto a sorte sulla ruota di Roma del gioco del lotto, con riferimento all'ultima estrazione utile prima del giorno fissato per il sorteggio.

Le operazioni di determinazione del campione sono effettuate a cura del responsabile del procedimento di controllo, coadiuvato da incaricati appartenenti alla medesima struttura, individuati nel piano delle attività. Di tali operazioni viene redatto un verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento di controllo e dagli incaricati, che viene tenuto agli atti.

4. L'informazione agli interessati in ordine ai criteri d'effettuazione del controllo è garantita dalla pubblicità del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna. Dell'esito del sorteggio deve essere data comunicazione pubblica, nell'Intranet regionale.

5. La procedura di controllo sulle dichiarazioni sostitutive - sull'assenza di condanne penali rilasciate dal personale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato - deve essere avviata entro 15 giorni dal sorteggio e conclusa entro 90 giorni dall'avvio. Entro i successivi 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica, il dirigente del Servizio Funzionamento e gestione deve presentare una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti al

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

6 - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della l. 241/1990 e art. 7 Codici di comportamento

1. Il RPCT verifica il rispetto dell'obbligo di astensione prescritto dai Codici di comportamento (art. 7 d.p.r. 62/2013 e art. 7 Codice regionale di comportamento) e dall'art. 6-bis della l. 241/1990, avvalendosi degli esiti del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, previsto dal Piano annuale adottato in attuazione della delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea n. 87 del 15 novembre 2017.

2. Si precisa che in riferimento alle categorie di atti selezionati annualmente dal Piano dei controlli e ai conseguenti atti estratti, il gruppo di lavoro che svolge tale controllo è incaricato di svolgere sugli stessi atti, anche il controllo dei rapporti tra amministrazione e soggetti con cui sono stati stipulati contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici. Gli esiti di tale controllo sono inviati al RPCT, con apposita relazione, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni.

3. Dopo avere individuato i beneficiari di ogni atto estratto, il controllo di cui al punto 2 consisterà nella verifica delle relazioni di coniugio o convivenza, parentela e affinità fino al secondo grado, del responsabile del procedimento e del dirigente che ha adottato l'atto finale, se diverso dal primo soggetto.

4. Qualora, a seguito dei controlli, fosse riscontrata una palese violazione dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi, il RPCT provvederà a darne comunicazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per i conseguenti accertamenti di responsabilità disciplinare e dirigenziali conseguenti.

7 – Conseguenze in caso di inadempimento e sanzioni

1. Gli atti di conferimento degli incarichi, e i relativi contratti, contemplati dal d.lgs. 39/2013, adottati in violazione delle disposizioni dello stesso decreto, sono nulli, come previsto all'art. 17 del medesimo decreto.

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013, se una delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità risultasse, ai controlli, mendace, non sarà possibile conferire all'interessato un qualsivoglia incarico contemplato dal medesimo decreto per cinque anni.

3. Coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati; sono esenti da responsabilità, tuttavia, i componenti di organi collegiali se assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti (art. 18, comma 1, d.lgs. 39/2013).

4. Coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza (art. 18, comma 2, d.lgs. 39/2013).

5. In caso di applicazione, a uno dei soggetti conferenti incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013, della sanzione di cui all'art. 18, comma 2, richiamata al punto 4, (temporanea interdizione del potere di conferimento di ulteriori incarichi), si deve procedere alla sua sostituzione, nell'esercizio di tale potere, nel rispetto delle seguenti regole:

- la preclusione temporanea al conferimento di incarichi deve intendersi totale, ossia con riferimento a qualsiasi tipo di incarico anche non contemplato nel d.lgs. 39/2013, compresi quelli di livello non dirigenziale (esempio: conferimento di responsabilità di Posizione Organizzativa);
- il dirigente gerarchicamente superiore sostituisce quello temporaneamente interdetto (es.:

il direttore generale sostituisce il responsabile di Servizio interdetto);

- il direttore generale o il Capo di Gabinetto del Presidente, temporaneamente interdetto si sostituiscono a vicenda.

6. Nel caso di sanzione interdittiva che colpisca organi di indirizzo politico (Assemblea legislativa o relativo Presidente), non si provvederà al conferimento di incarichi di loro competenza per tutta la durata della interdizione (tre mesi), salvo che non intervengano esigenze eccezionali e improrogabili, a fronte delle quali si provvederà alla rivalutazione della presente decisione.

7. Gli atti di accertamento di violazioni del d.lgs. 39/2013 devono essere pubblicati sul sito web istituzionale della Regione.

8. L'inosservanza delle presenti linee guida, comprese le prescrizioni per l'attuazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e degli artt. 6 e 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, possono comportare responsabilità disciplinare e/o dirigenziale, secondo i casi, a carico dei dirigenti e del restante personale per inosservanza delle direttive e delle disposizioni di servizio da parte dell'Amministrazione.

FACSIMILE n. 1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a

(nome, cognome)

nato/a a _____ (_____) il _____

(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a _____ (_____) _____

(comune di residenza) (prov.)

in _____ n. _____

(indirizzo)

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 75 e 76 d.p.r. n. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità,

dichiara ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(firma)

ALLEGA

copia di documento di identità o di riconoscimento *(non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID, nonché per le istanze consegnate direttamente all'addetto alla ricezione e sottoscritte in sua presenza).*

Certifico che la firma del dichiarante è stata apposta in mia presenza

(luogo e data)

IL DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE

(firma)

[LE PARTI IN ROSSO SONO DA COMPLETARE DA PARTE DELLA STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA CHE UTILIZZA IL MODULO]

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”), l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) **descrivere compiutamente le finalità**

Riferimenti normativi: **[indicare le norme di riferimento che disciplinano il trattamento]**

7. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. **[oppure descrivere i soggetti cui sono comunicati o diffusi i dati e la norma che legittima tale comunicazione o diffusione]**

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. **Oppure inserire il periodo di conservazione determinato (soluzione preferibile).**

10. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà (ad es. comporterà l'impossibilità di conferire incarico professionale).

FACSIMILE n. 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a

(nome, cognome)

nato/a a _____ (_____) il _____

(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a _____ (_____)

(comune di residenza) (prov.)

in _____ n. _____

(indirizzo)

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 75 e 76 d.p.r. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità,

dichiara ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(firma)

ALLEGA

copia di documento di identità o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID, nonché per le istanze consegnate direttamente all'addetto alla ricezione e sottoscritte in sua presenza).

Certifico che la firma del dichiarante è stata apposta in mia presenza

(luogo e data)

IL DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE

(firma)

[LE PARTI IN ROSSO SONO DA COMPLETARE DA PARTE DELLA STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA CHE UTILIZZA IL MODULO]

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

4. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito denominato “Regolamento”), l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

5. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

6. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

12. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

13. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

14. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

b) descrivere compiutamente le finalità

Riferimenti normativi: **[indicare le norme di riferimento che disciplinano il trattamento]**

15. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione **[oppure descrivere i soggetti cui sono comunicati o diffusi i dati e la norma che legittima tale comunicazione o diffusione]**

16. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

17. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. **Oppure inserire il periodo di conservazione determinato (soluzione preferibile).**

18. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

19. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà (ad es. comporterà l'impossibilità di conferire incarico professionale).

Tabelle n. 1) RIEPILOGO CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

Tabella 1.1 - Conferimento di incarichi amministrativi di vertice presso le strutture dell'Assemblea legislativa

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi amministrativi di vertice	Note
Art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.	
Art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Titolarietà di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.	
Art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.	
Art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.	
Art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nella medesima regione, nell'anno antecedente.	
Art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: <ul style="list-style-type: none"> • della Regione Emilia-Romagna; oppure da parte di: <ul style="list-style-type: none"> • di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione. 	Come precisato al comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 39/2013, le inconferibilità previste nello stesso articolo 7, <i>"non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi."</i>

Tabella 1.2 - Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture dell'Assemblea legislativa

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi dirigenziali	Note
Art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.	Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Titolarità di incarichi e cariche, nei due anni antecedenti , in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla stessa direzione generale della Regione Emilia-Romagna che conferisce l'incarico.	Causa di inconferibilità prevista solo per incarichi dirigenziali esterni .
Art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, nei due anni antecedenti , di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla stessa direzione generale della Regione Emilia-Romagna che conferisce l'incarico.	Causa di inconferibilità prevista solo per incarichi dirigenziali esterni .
Art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti .	Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, nell'anno antecedente .	Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	<p>Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno antecedente, di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della Regione Emilia-Romagna; <p>oppure da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione. 	<p>Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni.</p> <p>Come precisato al comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 39/2013, le inconferibilità previste nello stesso articolo 7, "non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi."</p>

Tabella 1.3 Conferimento di incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Riferimento normativo	Cause di inconfiribilità previste per incarichi di amministratore di enti privati in controllo pubblico	Note
Art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 39/2013	Condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale.	Si applica per incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale o locale.
Art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell’Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.	Si applica per incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna).
Art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione, nell’anno antecedente.	Si applica per incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna).
Art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato, nell’anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna oppure da parte di: -di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione.	Si applica per incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna). <i>n.b. Alle figure di Presidente o Amministratore delegato è assimilabile ogni altro incarico che abbia comportato l’esercizio di poteri gestionali e di rappresentanza.</i> Come precisato al comma 3 dell’art. 7 del d.lgs. 39/2013, le inconfiribilità previste nello stesso articolo 7, “ <i>non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</i> ”

Tabella 1.4 Conferimento di incarichi di “amministratore” di enti pubblici

Riferimento normativo	Cause di inconfiribilità previste per incarichi di amministratore di ente pubblico	Note
Art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale
Art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale, conferiti dalla Regione
Art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale, conferiti dalla Regione
Art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell’Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici regionali
Art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione, nell’anno antecedente.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici regionali
Art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell’anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna, oppure da parte di: -di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici regionali Come precisato al comma 3 dell’art. 7 del d.lgs. 39/2013, le inconfiribilità previste nello stesso articolo 7, “ <i>non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</i> ”

Tabelle n. 2) RIEPILOGO CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Tabella 2.1 - Incarichi amministrativi di vertice presso le strutture dell'Assemblea legislativa

Riferimento normativo	Cause di incompatibilità previste per incarichi amministrativi di vertice	Note
Art. 9, comma 1, d.lgs. 39/2013	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica solo se l'incarico amministrativo di vertice da conferire a cura della Regione Emilia-Romagna comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente di diritto privato vigilato o controllato.
Art. 9, comma 2, d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna.	
Art. 11, comma 1, d.lgs. 39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L. 400/1988, Parlamentare.	
Art. 11, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna.	
Art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione.	
Art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Carica di Presidente e Amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo della Regione Emilia-Romagna.	Alla carica di Presidente e Amministratore delegato è assimilata ogni altra carica di amministratore con i poteri gestionali e di rappresentanza, in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Tabella 2.2 - Incarichi dirigenziali presso le strutture dell'Assemblea legislativa

Riferimento normativo	Cause di incompatibilità previste per incarichi dirigenziali	Note
Art. 9, comma 1, d.lgs. 39/2013	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica solo se l'incarico dirigenziale, interno o esterno, da conferire a cura della Regione Emilia-Romagna comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente di diritto privato vigilato o controllato.
Art. 9, comma 2, d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 1, d.lgs. 39/2013	Carica di componente di organo di indirizzo nella Regione Emilia-Romagna o dell'Ente (es.: IBACN) che ha conferito l'incarico.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 2, d.lgs. 39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L. 400/1988, Parlamentare.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 3 lett. a), d.lgs. 39/2013)	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 3 lett. b), d.lgs. 39/2013)	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 3 lett. c), d.lgs. 39/2013)	Carica di Presidente e Amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo della Regione Emilia-Romagna.	Alla carica di Presidente e Amministratore delegato è assimilata ogni altra carica di amministratore con i poteri gestionali e di rappresentanza , in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Tabella 2.3 Incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

Riferimento normativo	Incompatibilità previste per incarichi di amministratore di enti privati in controllo pubblico	Note
Art. 9, comma 2, d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, da parte dell’incaricato, di un’attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Titolare di incarico amministrativo di vertice presso la Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Titolare di incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Art. 11, comma 3, lett. c), d.lgs. 39/2013	Titolare di incarico amministrativo di vertice presso una provincia o un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna, o una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, del territorio della regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
Art. 11, comma 3, lett. c), d.lgs. 39/2013	Titolare di incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale del territorio della regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
Art. 12, comma 3, d.lgs. 39/2013	Titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna oppure presso un ente pubblico regionale oppure presso un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
Art. 12, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 39/2013)	Titolare di incarico dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale nel territorio della regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale (o di province, o di comuni con popolazione superiore a 15.000 ab. o forme associative tra comuni con la medesima popolazione, nell’ambito del

		territorio regionale).
Art. 13, comma 1, d.lgs. 39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale o locale
Art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna)
Art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna).
Art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna, oppure da parte di: -di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Art. 14, comma 2, lett. a), d.lgs. 39/2013	Direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di amministratore anche senza poteri gestionali in enti di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna) che svolgano funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
Art. 14, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (o di province, o di comuni con popolazione superiore a 15.000 ab. o forme associative tra comuni con la medesima popolazione, nell'ambito del territorio regionale).

Tabella 2.4 Incarichi di “amministratore” di enti pubblici

Riferimento normativo	Incompatibilità previste per incarichi di amministratore di ente pubblico	Note
Art. 9, comma 2, d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici conferiti dalla Regione Emilia-Romagna.
Art. 11, comma 1, d.lgs. n. 39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale
Art. 11, comma 2, lett. a), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello regionale.
Art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello regionale.
Art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza) di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello regionale.
Art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di amministratore <u>anche senza poteri gestionali</u> in enti pubblici regionali che svolgano funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Primarosa Fini, Dirigente professional SUPPORTO ALLE COMMISSIONI E RACCORDO LAVORI ASSEMBLEARI esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2019/12

IN FEDE

Primarosa Fini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2019/12

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X Legislatura

Delibera Num. 13 del 07/03/2019

Seduta Num. 7

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Torri Yuri
